



"FONDAZIONE DON ANGELO COLOMBO - ETS"

STATUTO

TITOLO PRIMO

Denominazione, origini e sede

Articolo 1

(denominazione)

Nel rispetto degli interessi espressi dalle tavole fondative e degli statuti originari del "Ricovero Vecchi Poveri ed Impotenti del Comune di Travagliato" ed ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 – in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" – e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, la Casa di Riposo con annessa Infermeria "Don Angelo Colombo" è costituita sotto forma di Fondazione di diritto privato con denominazione "FONDAZIONE DON ANGELO COLOMBO - ETS".

L'acronimo ETS acquisirà piena efficacia, integrando automaticamente la denominazione, solo a seguito dell'iscrizione della Fondazione nel RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La denominazione "FONDAZIONE DON ANGELO COLOMBO" e l'acronimo corrispondente "ETS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico, con obbligo di utilizzare la denominazione completa di "FONDAZIONE DON ANGELO COLOMBO - ETS".

Articolo 2

(origini)

L'istituzione trae origine dalla fusione delle seguenti Opere Pie:

a) *RICOVERO VECCHI DON ANGELO COLOMBO* con sede in Travagliato.

Contribuirono alla costituzione del patrimonio della Pia Opera:

- la Signora Mai Paolina fu Andrea;
- la Signora Taino Rachele fu Federico;
- la Signora Pini Angela fu Giovanni;
- il M.R. Don Angelo Colombo, considerato il vero fondatore ed il benefattore più benemerito dell'istituzione.

L'Opera Pia fu eretta ad Ente Morale con regio Decreto 9 Maggio 1918 con la denominazione di "RICOVERO VECCHI POVERI ED IMPOTENTI DEL COMUNE DI TRAVAGLIATO" e cominciò a funzionare il 6 gennaio 1919.

Altri atti di liberalità fecero successivamente accrescere il patrimonio dell'Istituzione. Viene ricordata la donazione di una cospicua somma fatta nel 1931 dal M.R. Don Lorenzo Conforti per la costruzione nel Ricovero di un reparto separato per gli uomini.

Con lo Statuto Organico, in data 3 novembre 1936, approvato con Decreto Reale 23 luglio 1937, l'Ente venne denominato "RICOVERO VECCHI DON ANGELO COLOMBO".

b) *INFERMERIA CRONICI* con sede in Travagliato, prima Ospitale degli infermi, fondata da Caterina Golini con testamento in data 1 maggio 1821.

Tale Istituzione era amministrata e diretta dalla Congregazione di Carità di Travagliato, come risulta dallo Statuto in data 18 novembre 1979, approvato con Decreto Reale 15 febbraio 1880.

Detto ospedale Infermi venne, con Decreto Reale 29 giugno 1939, decentrato all'Ente Comunale di Assistenza e la gestione fu affidata alla stessa Amministrazione del Ricovero Vecchi Don Angelo Colombo.

Con Decreto Prefettizio 9 marzo 1939 n.7712 l'Istituzione venne classificata

"INFERMERIA CRONICI".

Con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n.427 del 10 agosto 1973 l'Istituzione assume la denominazione di "Casa di riposo con annessa infermeria Don Angelo Colombo" che ha conservato fino alla presente trasformazione.

Articolo 3

(Sede)

La Fondazione ha sede legale in Travagliato e persegue le proprie finalità in ambito regionale. Qualora lo ritenesse opportuno, la Fondazione può provvedere all'istituzione di sedi secondarie, nei termini di legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché essa permanga nell'ambito territoriale della Città di Travagliato (BS), senza che ciò comporti modifica del presente statuto.

TITOLO SECONDO

Finalità, patrimonio e mezzi

Articolo 4

(Finalità)

L'Ente non ha fine di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà ed utilità sociale prevalentemente nell'ambito territoriale della Città di Travagliato.

L'Ente fonda la propria attività nell'esclusivo perseguimento di attività di beneficenza e di pubblica utilità e assistenza volte al raggiungimento di finalità di solidarietà sociale.

In generale, la Fondazione ha lo scopo di tutelare la salute, di offrire un trattamento conforme alla dignità e alla libertà della persona umana nei confronti delle persone assistite, in un ambiente familiare sereno, sviluppando iniziative idonee atte ad evitare l'emarginazione e la solitudine dell'anziano, dell'infermo cronico e dell'inabile al lavoro.

Per l'attuazione di tale scopo la Fondazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n.117/2017 e secondo le lettere nella norma previste:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- q) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

In particolare, la Fondazione si propone:

- la salvaguardia dell'integrità fisica, psichica e sociale della persona anziana stimolandone il recupero delle abilità, incentivandone la riabilitazione e rivalutandone il ruolo sociale e culturale;
- l'ospitalità di persone in condizioni di non autosufficienza totale e/o parziale;
- l'erogazione di servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni sanitarie di

base e infermieristiche di natura residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare;

- la partecipazione alla realizzazione del sistema sociale e socio-sanitario come delineato nell'articolo 2 della Legge Regionale 13 febbraio 2003 n. 1 e successive integrazioni e modificazioni.

La Fondazione persegue le proprie finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

Il Regolamento interno prevede limiti e forme particolari per la tutela dei soggetti svantaggiati residenti prevalentemente nel territorio della Città di Travagliato.

Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti l'ente coltiva solo finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro ed è fatto divieto di svolgere attività aventi fini diversi dalla beneficenza, dalla solidarietà sociale nonché dalla pubblica utilità.

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai fini istituzionali propri, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge e purché determinate di volta in volta con delibera del Consiglio di Amministrazione.

In particolare si precisa che la Fondazione:

- svolge attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della beneficenza;

- persegue in tali attività finalità di solidarietà sociale;

- non svolge attività diverse da quelle menzionate tranne quelle ad esse direttamente connesse o accessorie a quelle statutarie, nei limiti consentiti dalla legge;

- non distribuisce anche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- impiega eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o quelle direttamente connesse;

- devolve il patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 in linea con gli scopi statutari, ad altri enti del Terzo Settore caratterizzati dal perseguimento di attività di beneficenza e di pubblica utilità e assistenza, con priorità nell'ambito territoriale della Città di Travagliato, salva diversa destinazione imposta dalla legge o, in mancanza, saranno devoluti alla Fondazione Italia Sociale, secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

- redige budget e bilancio d'esercizio annuali;

- usa nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore).

La Fondazione, nella sua autonomia regolamentare e gestionale, può proporre, accettare e aderire a forme di convenzionamento con le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) e con altri Enti pubblici e privati, aventi analoghi scopi.

Articolo 5 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili e mobili come risultanti negli appositi Registri dell'Inventario della Fondazione, ordinati ed aggiornati.

L'amministrazione del patrimonio è finalizzata al raggiungimento delle finalità della Fondazione al prosieguo della propria attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione di provvedere con cura al mantenimento

dell'integrità del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione potrà venire incrementato con ulteriori donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati di quanti apprezzino e condividano gli scopi ed i fini dell'ente ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento, e che siano destinate da benefattori al patrimonio stesso.

Articolo 6

(Mezzi)

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

- con redditi derivanti dalla gestione patrimoniale;
- con le rette, tariffe e/o contributi dovuti e/o pervenuti da persone fisiche e/o giuridiche private o da Enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, non specificatamente destinate al patrimonio;
- con contributi pubblici o privati e con ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuta alla Fondazione;
- con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali, previste nel precedente articolo 4;
- con le somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione delle sue finalità, in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

TITOLO TERZO

Organi della Fondazione

Articolo 7

(Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente della Fondazione
- Il Vicepresidente della Fondazione
- L'Organo di Controllo
- il Revisore Legale dei Conti, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore.

Articolo 8

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo amministrativo della Fondazione e ne controlla l'attività.

Esso è composto da sette membri, così nominati:

- numero 3 (tre) membri nominati dal Sindaco della Città di Travagliato, all'interno dei quali sarà scelto il Presidente della Fondazione; tale nomina, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del d.lgs. 117/17 si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte della Pubblica Amministrazione;
- numero 1 (uno) membro di diritto nella persona del Parroco pro-tempore della Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Travagliato, o di un suo delegato nominato con atto scritto che deve pervenire al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dall'ingresso del nuovo Parroco;
- numero 3 (tre) membri nominati dai Presidenti delle Associazioni di Volontariato operanti nell'ambito socio-assistenziale, sanitario o della solidarietà, che siano le più rappresentative e numerose per associati e che già collaborino con l'Ente,

formalmente riconosciute dalla Città di Travagliato in apposito Registro.

Le associazioni devono avere la sede nella Città di Travagliato.

L'invito per la nomina di tali membri è disposta dal Sindaco della Città di Travagliato od anche, su richiesta allo stesso, del Parroco pro-tempore o di almeno tre Presidenti delle associazioni.

Gli Enti e le istituzioni a cui compete la nomina devono far pervenire al Presidente uscente ed al Sindaco della Città di Travagliato gli atti di nomina.

I membri del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il Parroco membro di diritto, durano in carica cinque anni e sono rinnovabili, con il limite massimo di tre mandati consecutivi. I sei Consiglieri eletti non possono essere revocati da chi li ha nominati nel rispetto del principio di autonomia istituzionale.

La carica di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione è gratuita come disposto dalle tavole fondative dell'Ente.

Articolo 9

(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri, Presidente compreso, è titolare di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione conforma l'azione complessiva della Fondazione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa; determina gli indirizzi della Fondazione; elabora i piani, i programmi generali e settoriali della Fondazione, approva i piani e i programmi medesimi nonché i relativi aggiornamenti e variazioni e ne controlla l'attuazione.

In particolare spettano al Consiglio:

- a) le eventuali modifiche allo Statuto;
- b) la nomina del Presidente e del Vicepresidente della Fondazione;
- c) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti se nominato;
- d) la nomina e la revoca del Direttore, su proposta del Presidente;
- e) la misura delle indennità dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti se nominato;
- f) conferire deleghe in materie particolari ai membri;
- g) la nomina dei rappresentanti della Fondazione presso Enti esterni;
- h) deliberare in ordine alla decadenza e compiere tutti gli atti necessari alla eventuale sostituzione dei consiglieri decaduti, dimessi o deceduti;
- i) deliberare sull'autorizzazione al Presidente ad agire o resistere in giudizio nell'interesse dell'ente;
- l) approvare il Budget ed il Bilancio di esercizio;
- m) approvare i programmi, le relazioni revisionali, i piani finanziari, i bilanci o rendiconti annuali e relative variazioni;
- n) approvare i criteri generali sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- o) approvare eventuali norme di organizzazione e funzionamento o eventuali regolamenti interni;
- p) deliberare in ordine all'organico e allo stato giuridico del personale dipendente;
- q) deliberare in ordine ad assunzioni, sospensioni, licenziamenti del personale;
- r) deliberare in ordine ai contratti ed alle convenzioni con enti pubblici e privati;
- s) approvare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi della Fondazione;
- t) stabilire le direttive generali concernenti gli investimenti del patrimonio;
- u) deliberare la stipula di atti di compravendita, di mutuo, di finanziamento, di

- accettazione di eredità e legati e di permuta;
- v) deliberare in caso di estinzione sulla devoluzione del patrimonio, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 10

(I Consiglieri di Amministrazione)

I Consiglieri di Amministrazione entrano in carica in occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione convocata dal Presidente uscente entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle singole nomine da parte degli organi competenti alla designazione.

Ai Consiglieri di Amministrazione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o che comunque abbiano rapporti economici.

I Consiglieri di Amministrazione hanno diritto di ottenere dagli Uffici della Fondazione e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie, le informazioni, gli atti e i documenti utili all'espletamento del loro mandato.

I Consiglieri di Amministrazione hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri di Amministrazione che, senza giustificarne il motivo, non intervengano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, presentate dal Consigliere medesimo, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci immediatamente.

I Consiglieri che subentrano per dimissioni, decadenza o per qualsiasi altra causa restano in carica per il periodo di tempo ordinario e decadono con la decadenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

(Prima riunione del Consiglio di Amministrazione)

La prima riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle nomine da parte degli enti interessati ai sensi del precedente articolo 8 e deve tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il Sindaco della Città di Travagliato.

Gli avvisi di convocazione e l'ordine del giorno sono da notificarsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la seduta con qualsiasi mezzo che sia idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento.

Nella prima riunione il Consiglio di Amministrazione deve deliberare obbligatoriamente la nomina del Presidente e del Vicepresidente della Fondazione.

Articolo 12

(Convocazione delle sedute)

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, in via ordinaria, due volte all'anno per l'esame e l'approvazione del budget e del bilancio di esercizio.

Su invito del Presidente il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sedute straordinarie per discutere e deliberare sugli oggetti previsti dall'ordine del giorno.

Con richiesta motivata e sottoscritta da almeno quattro Consiglieri, il Presidente ha l'obbligo di procedere alla convocazione del Consiglio di Amministrazione nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni.

L'invito e l'ordine del giorno devono essere notificati presso il domicilio di ciascun Consigliere, con qualsiasi mezzo che sia idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima del giorno dell'adunanza ed almeno ventiquattro ore prima per le convocazioni ritenute urgenti.

Articolo 13

(Validità delle sedute e delle deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno quattro Consiglieri.

Le deliberazioni si intendono adottate con l'ottenimento della maggioranza assoluta di votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le delibere riguardanti tutti gli Organi della Fondazione, compresa la nomina, nonché le delibere riguardanti l'approvazione del Bilancio di esercizio, l'acquisto, la vendita, la costituzione di diritti reali anche di garanzia, l'assunzione di mutui e finanziamenti, verranno assunte con il voto favorevole di quattro dei sette membri del Consiglio di Amministrazione.

I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, con allegate le deliberazioni, sono stesi dal Direttore della Fondazione e sottoscritti da tutti i Consiglieri intervenuti alle adunanze.

Alle adunanze, su invito del Presidente della Fondazione, possono intervenire dirigenti, funzionari e tecnici per relazionare su specifici argomenti di competenza.

Articolo 14

(Il Presidente della Fondazione)

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di insediamento ed è scelto nell'ambito dei membri nominati dal Sindaco della Città di Travagliato, con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

Il Presidente è il Legale Rappresentante della Fondazione, rappresenta l'ente verso i terzi ed in giudizio. Spetta, in particolare al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, promuoverne l'attività ed eseguirne le deliberazioni;
- esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio di Amministrazione;
- esercitare le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta e per singoli affari;
- la facoltà di rilasciare procure speciali previa delibera del Consiglio di Amministrazione e di nominare avvocati e procuratori alle liti;
- curare i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche e con ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione;
- esercitare le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione;
- presentare all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il budget ed il bilancio di esercizio;
- esercitare tutte le funzioni e i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega;
- in caso di urgenza adottare con propria ordinanza provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione. Le ordinanze sono immediatamente esecutive, ma devono essere ratificate, a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Articolo 15

(Il Vicepresidente della Fondazione)

Tra i Consiglieri di Amministrazione, il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Vicepresidente che assume i compiti del Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso.

Nel caso in cui fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare il

proprio ufficio il Presidente e il VicePresidente, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere di Amministrazione più anziano per data di nomina. In caso di medesima anzianità di nomina assume le funzioni il Consigliere più anziano di età.

Articolo 16

(Organo di Controllo - Revisore legale dei Conti)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è previsto obbligatoriamente dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 117/2017, sue proroghe, modifiche ed integrazioni.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 è prevista la facoltà per la Fondazione di riunire in un unico organo le funzioni dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La delibera di nomina determina anche il compenso dell'organo di controllo, la cui prestazione è inquadrata come incarico professionale.

Il compenso è determinato nei limiti massimi di cui ai decreti legge 21 giugno 1995, n. 236, 21 giugno 1995, n. 239, convertiti dalla legge di conversione 3 agosto 1995, n. 336 e comunque in misura proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

L'Organo di controllo deve essere informato delle riunioni del Consiglio di Amministrazione nei termini di preavviso previsti dal presente Statuto per i consiglieri.

L'Organo di controllo dovrà obbligatoriamente assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in seduta ordinaria, mentre avrà la facoltà di assistere a tutte le altre riunioni in seduta straordinaria.

Inoltre, l'Organo di controllo:

- a) può prendere conoscenza di tutte le documentazioni che gli devono essere messe a disposizione su semplice richiesta;
- b) deve pronunciarsi in merito al budget d'esercizio e al bilancio consuntivo con apposita relazione scritta; l'Organo di Controllo dovrà esprimere il proprio motivato parere con apposita relazione da presentare in Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile ovvero se il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ricorrono i requisiti previsti dalla legge, deve essere nominato dal Consiglio di Amministrazione un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO QUARTO
Organizzazione interna
Articolo 17

(Il Direttore generale)

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale.

Il Direttore Generale:

- collabora con il Presidente, attuandone le direttive, nella direzione e conduzione della Fondazione;
- provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ente e adotta i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili finalizzati al raggiungimento degli obiettivi posti dal Consiglio di Amministrazione;
- è responsabile del personale e sovrintende a tutti i servizi generali ed amministrativi, eseguendo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
- propone i piani di sviluppo delle attività, cura la gestione dei programmi di attività dell'Ente e collabora con il Presidente nell'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli dal Presidente;
- partecipa obbligatoriamente alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne redige e sottoscrive il relativo verbale. In caso di impedimento accertato delega un funzionario della Fondazione;
- partecipa con i consiglieri alla responsabilità degli atti della Fondazione nei soli riguardi della loro regolarità e conformità allo Statuto e alla vigente normativa;
- cura i rapporti per il controllo sull'amministrazione della Fondazione, previsto dall'articolo 25 del Codice civile e porta la responsabilità;

Fermo restando quanto disciplinato nel presente statuto, le attribuzioni del Direttore possono essere meglio disciplinate in apposito regolamento.

Articolo 18
(Organizzazione e personale)

Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente della Fondazione, su delega del Consiglio medesimo, nel rispetto delle norme di legge e del contratto collettivo di lavoro, possono adottare provvedimenti riguardanti il personale.

Articolo 19
(Budget e bilancio d'esercizio)

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la loro distribuzione o la loro destinazione siano imposte dalla legge.

Le scritture contabili della Fondazione debbono essere tenute secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti del D.Lgs. n. 117/2017 e le altre disposizioni vigenti in materia tributaria.

L'Ente deve operare sulla base di un budget annuale presentato dal Presidente e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro la fine dell'anno precedente.

Il budget deve dimostrare che l'Ente ha, almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio, le risorse sufficienti per svolgere la propria attività istituzionale rispettando le obbligazioni assunte.

Il budget deve essere accompagnato da un programma illustrante l'attività che

s'intende svolgere nel nuovo esercizio e deve essere accompagnato dalla relazione dell'Organo di controllo e/o del Revisore Legale dei Conti, qualora nominato.

Entro un periodo non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, presentato dal Presidente, e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

È possibile ricorrere ad un maggior termine di approvazione, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando lo richiedono particolari esigenze. In questi casi il Consiglio di Amministrazione segnala nella relazione di missione le ragioni della dilazione.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione dell'Organo di controllo o del Revisore legale dei Conti, qualora nominato.

L'avanzo di esercizio deve essere portato ad incremento del patrimonio netto e concorre alla realizzazione dei fini istituzionali.

Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, non è ammessa la distribuzione del patrimonio netto fra i consiglieri di amministrazione o altri soggetti, anche in forma indiretta.

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione sarà tenuta alla redazione del Bilancio sociale.

Articolo 20

(Responsabilità sanitaria)

La Responsabilità Sanitaria ha lo scopo di organizzare, gestire e sorvegliare su tutti gli aspetti relativi alla conduzione igienico-sanitaria-socio-riabilitativa della Fondazione.

Articolo 21

(Responsabile Sanitario)

La Responsabilità Sanitaria della Fondazione viene affidata ad un medico interno, preferibilmente in possesso di specialità in geriatria, con l'incarico di svolgere tali mansioni. Il Responsabile Sanitario deve essere dipendente dell'Ente, oppure a rapporto di convenzione libero professionale; in ogni caso fra il medesimo e l'Ente deve sussistere un vincolo contrattuale.

Articolo 22

(Compiti e attribuzioni)

Il Responsabile Sanitario è diretto responsabile della conduzione igienico-sanitaria-socio-riabilitativa della Fondazione, coinvolgendone tutti gli aspetti tecnico-organizzativi e di gestione del personale, nell'intento di raggiungere il livello ottimale di erogazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali in favore degli Anziani Ospiti.

Per detta attività il Responsabile Sanitario ne risponde al Presidente ed al Direttore generale, la verifica dell'azione del Responsabile Sanitario viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione alla presenza del Direttore.

L'attività complessiva e dettagliata viene demandata ad apposito Regolamento, nel quale, oltre le attribuzioni di competenza, vengono normati i doveri, i tempi ed i modi di verifica dell'operato.

TITOLO QUINTO

Estinzione e devoluzione patrimoniale

Articolo 23

(Estinzione della Fondazione)

La Fondazione di diritto privato "FONDAZIONE DON ANGELO COLOMBO - ETS" è costituita senza limitazioni di durata temporale.

La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 27 e ss. del C.C.

In caso di estinzione dell'Ente per qualunque causa, il personale sarà trasferito a detta altra organizzazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Detto ente subentrerà all'Ente in ogni rapporto attivo e passivo.

Nel caso di estinzione, l'Ente si estinguerà alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si verifica il fatto estintivo. Nell'intervallo si provvede:

- a portare a termine (ove possibile) le attività già programmate ed in corso, che non siano suscettibili di interruzione;
- a liquidare tutti i rapporti attivi e passivi pendenti con terzi, nominando un liquidatore nella persona di un professionista esterno quale Liquidatore, per formare il saldo finale.

In apposita riunione il Consiglio di Amministrazione:

- prende atto dei rapporti attivi e passivi definiti, approvando il bilancio finale di liquidazione presentatogli dal Liquidatore;
- dispone la destinazione del Patrimonio e dei Fondi presenti (depurati delle passività ed incrementati delle attività conseguite).

Articolo 24

(Devoluzione patrimoniale)

In caso di estinzione dell'Ente per qualunque causa, il patrimonio ed il fondo di funzionamento residui, esaurita la liquidazione, saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 in linea con gli scopi statuari, ad altri enti del Terzo settore caratterizzati dal perseguimento di attività di beneficenza e di pubblica utilità e assistenza, con priorità nell'ambito territoriale della Città di Travagliato, salva diversa destinazione imposta dalla legge o, in mancanza, saranno devoluti alla Fondazione Italia Sociale, secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.lgs. n. 117/2017.

Articolo 25

(Modifiche statuarie)

Le modificazioni al presente statuto nonché le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento, l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, devono essere assunte all'unanimità del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Sindaco della Città di Travagliato.

TITOLO SESTO

Norme finali

Articolo 26

(Norme finali)

Per qualsiasi materia non contemplata dal presente statuto si applicano le relative norme contenute nel Titolo II "Delle persone giuridiche" del Capo I "Disposizioni generali" e del Capo II "Delle associazioni e delle fondazioni" del Codice civile e, in particolare, quelle previste dal D.Lgs. n. 117/2017 e successive emanate in materia di Fondazioni del Terzo Settore.

Concesio, 4 marzo 2026.

F.to Buizza Osvaldo

F.to Zorzi Gianfranco

F.to Bersini Maria

F.to Chiappa Enzo Loris

F.to Santo Cristoforo Decca

F.to Alessandro Basorini

F.to Maria Silvia Nicolini

F.to Ferraresi Daniele

F.to Antonella Rebuffoni, Notaio

Certifico io sottoscritta Antonella Rebuffoni, Notaio in Lumezzane, iscritto al Collegio Notarile di Brescia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto analogico (ALLEGATO B ALL'ATTO N. 64756/35989 SWL 4/6/2026) conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

(File firmato digitalmente dal Notaio Antonella Rebuffoni)